



# UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA

Provincia di Cuneo

C.F. 93054070045

P.I. 03817900040

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE AMBITO DEL DISTRETTO DI CEVA

Via XX Settembre, 3 – 12073 Ceva Tel. 0174/723869 fax. 0174/704786 e –mail: [sociale.ceva@vallinrete.org](mailto:sociale.ceva@vallinrete.org)

## **PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO “ESTATE RAGAZZI” 2020** **C.I.G. ZC52D444AD**

### **DISCIPLINARE DI GARA**

#### **1. STAZIONE APPALTANTE**

Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida C.F. 93054070045, PEC [unimontceva@legalmail.it](mailto:unimontceva@legalmail.it) - Responsabile Unico del Procedimento: Greta Giuria e-mail [greta.giuria@vallinrete.org](mailto:greta.giuria@vallinrete.org) - Informazioni presso i punti di contatto di seguito indicati: Servizio Socio-Assistenziale, via XX Settembre n. 3 CEVA (CN) e-mail: [sociale.ceva@vallinrete.org](mailto:sociale.ceva@vallinrete.org) tel. 0174/723869.

#### **2. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO**

In esecuzione della determina a contrattare n. 85 del 10.06.2020 è stato indetto un esperimento di gara per l'affidamento diretto del servizio di Estate Ragazzi 2020, Codice CIG ZC52D444AD

#### **3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, tramite RDO del Mercato elettronico e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

#### **4. DURATA DELL’APPALTO ED OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO**

Il contratto di appalto avrà durata dall'aggiudicazione al 31 agosto 2020.

#### **5. CORRISPETTIVO DELL’APPALTO**

L'importo a base di gara è di € 39.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, non soggetti a ribasso.

## 6. OPZIONI E RINNOVI

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, a seguito di necessità di modifiche gestionali derivanti da un numero di iscrizioni inferiore a quello previsto dai Comuni, difficilmente prevedibili anche in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, in una percentuale pari o superiore al 20%, con conseguente riduzione del numero degli educatori/animatori necessari; in tal caso si procederà, altresì, alla riduzione proporzionale del corrispettivo come rideterminato in fase di offerta. Per tali eventualità l'Appaltatore si impegna, già in sede di partecipazione alla gara, a non sollevare diritti, riserve o richieste di indennizzi di sorta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è facoltà dell'Unione richiedere, qualora si renda necessario in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni risultanti dagli atti di gara.

## 7. REQUISITI

### **Requisiti di carattere generale**

Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016.

### **Requisiti di idoneità professionale**

Ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. lgs. 50/2016 i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del medesimo D.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

### **Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) e dell'Allegato XVII al D.lgs. 50/2016 la capacità economica e finanziaria del concorrente dovrà essere soddisfatta mediante :  
una dichiarazione concernente il fatturato medio realizzato negli esercizi 2016/2017/2018 non inferiore ad € 78.000,00.

### **Requisiti di capacità tecnica e professionale**

Ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. c) e dell'Allegato XII al d. lgs. 50/2016 la capacità tecnica e professionale del concorrente dovrà essere dimostrata da:

- Un elenco dei servizi analoghi svolti nel triennio 2017-2018-2019 con indicazione di ciascuno dei destinatari pubblici e dei relativi importi dei periodi di svolgimento e del numero degli Animatori impiegati. Si precisa che tali servizi devono essere stati svolti regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori).
- Fatturato medio annuo dei servizi analoghi a quello oggetto del presente procedimento non inferiore ad € 39.000 nel periodo 2016/2017/2018.

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e saranno verificati dalla stazione appaltante.

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, con esclusione dei requisiti generali di cui all'[articolo 80](#) del D. lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, nelle forme previste dall'art. 89 del D. lgs. 50/2016.

## **8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA**

### **Raggruppamenti temporanei di imprese**

È ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l'osservanza della disciplina prevista dall'art. 48 del D.lgs. 50/2016

A tal fine, nella Documentazione Amministrativa dovrà essere allegato apposito impegno a costituire il R.T.I. o il raggruppamento, il quale deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti del servizio/fornitura che verranno eseguite da ciascuna associata.

In ogni caso il soggetto mandatario deve assumere la quota maggioritaria di partecipazione al R.T.I..

Per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell'U.E. è ammessa la partecipazione nelle forme previste nei Paesi di riferimento.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (raggruppamenti temporanei di Imprese o Consorzi) ovvero di partecipare a più Raggruppamenti di Imprese o Consorzi.

La violazione del divieto di cui sopra comporta l'esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. lgs. 50/2016.

### **Imprese aderenti al contratto di rete.**

Ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del D. lgs. 50/2016 è ammessa la partecipazione alla gara anche delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 37 del medesimo D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo consorzio con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo consorzio;

b) se la rete è dotata di un organo consorzio con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo consorzio nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo consorzio privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo consorzio, ovvero, se l'organo consorzio è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016.

### **Consorzi**

È ammessa la partecipazione di Consorzi ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. b), c) ed e), del D. lgs. 50/2016

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

La violazione del divieto di cui sopra comporta l'esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. lgs. 50/2016 e l'applicazione dell'articolo 353 del codice penale.

È vietata l'associazione in partecipazione (art. 48, comma 9, del D. lgs. 50/2016).

Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016.

Per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell'U.E. è ammessa la partecipazione nelle forme previste nei Paesi di riferimento.

### **Avvalimento**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

### **Divieto di cessione e subappalto del contratto**

Per le sue caratteristiche di complessità, qualità e delicatezza, in considerazione sia del target a cui il Servizio sia alla delicata situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, a cui è riferito il contratto relativo al presente appalto non può essere ceduto né subappaltato, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

## **9. SOPRALLUOGO**

Non è previsto il sopralluogo.

## **10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELL'OFFERTA**

Per partecipare al presente appalto, le ditte invitate alla procedura dovranno far pervenire, secondo le regole previste dal MePa, apposita offerta e la documentazione illustrata di seguito, entro la data che verrà loro comunicata in ambito di RDO del Mercato elettronico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, il rilascio delle dichiarazioni, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

## **11. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- L'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione o ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- La mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- La mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- La mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine-non superiore a dieci giorni- considerando anche la necessità di addivenire in brevi tempi

all'aggiudicazione perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 12. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione Amministrativa dovrà contenere:

1. **La Domanda** secondo il modello allegato alla RDO. La Domanda di partecipazione alla gara, redatta in bollo ed in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o Consorzio non ancora costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata e sottoscritta digitalmente da ciascuno dei soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o Consorzio, pena l'esclusione.
2. **Copia dello schema di Capitolato e dello schema di Disciplinare sottoscritti digitalmente per accettazione:**
3. **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla Stazione appaltante sulla base del modello disponibile su <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> secondo quanto di seguito indicato:

**Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.** Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

**Parte II – Informazioni sull'operatore economico** Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- a) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Subappalto non ammesso.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a)» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al presente disciplinare.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

##### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

#### **Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  1. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  3. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per

quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese sul medesimo modello di cui all'allegato Mod. 1 - Rilascio dichiarazioni.

### 13. OFFERTA TECNICA

L'Offerta Tecnica dovrà contenere, pena l'esclusione, il Progetto Tecnico il quale dovrà consistere in un progetto illustrativo, in lingua italiana, delle caratteristiche metodologiche e organizzative di esecuzione del servizio, che contenga gli aspetti di natura tecnico- gestionale, sviluppati in tanti paragrafi quanti sono i criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo 14 del presente disciplinare di gara, seguendo il medesimo ordine della tabella ivi prevista. Nell'esposizione dovrà essere riportata la numerazione progressiva.



Per ragioni di equità, comparazione e snellezza nell'esame delle offerte, l'offerta tecnica dovrà consistere in un elaborato sviluppato come segue:

- Numero massimo di 10 fogli (20 facciate), esclusi copertina ed indice;
- Formato A4;
- Layout verticale;
- Carattere Times New Roman, dimensione 12;
- Paragrafo: allineamento Giustificato, livello struttura Corpo testo, interlinea 1,5 righe;
- Margini: Superiore 2,5 cm. – Inferiore 2 cm. – Sinistro 2 cm. – Destro 2 cm.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito: dal legale rappresentante di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento; nel caso di raggruppamento già costituito: dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di Consorzio: dal legale rappresentante del Consorzio.

Non è dovuto alcun compenso per l'elaborazione del progetto tecnico né è prevista la restituzione dello stesso ai soggetti non aggiudicatari.

#### 14. OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica consiste, **a pena di esclusione**, nell'offerta economica predisposta secondo il modello allegato alla RDO, e deve contenere i seguenti elementi:

- a) Ribasso percentuale unico offerto sull'importo totale a base di gara, oltre al corrispondente importo totale offerto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il ribasso percentuale unico offerto e l'importo totale offerto devono essere espressi con numeri fino a due cifre decimali. Qualora le cifre decimali indicate siano superiori a due, verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, con arrotondamento per difetto in caso di terza cifra decimale inferiore a 5 e per eccesso in caso di terza cifra decimale pari o superiore a 5. In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso unico offerto e l'importo totale offerto, prevarrà il ribasso percentuale unico offerto indicato in lettere, con gli eventuali arrotondamenti previsti (ove necessari).

L'offerta economica dovrà indicare espressamente i costi della sicurezza aziendali a carico dell'appaltatore (art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016).

L'offerta deve essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il RTI, il Consorzio o il Geie, nel caso di RTI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di RTI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, occorre allegare la relativa procura.

Non sono ammesse offerte economiche:

- parziali o espresse in modo indeterminato;
- relative ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altro appalto;
- contenenti condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di validità od altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dal presente disciplinare di gara;
- contenenti voci di costo compilate parzialmente.

#### 15. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice sulla base dei seguenti punteggi (punteggio massimo attribuibile 100):

- Offerta tecnica max punti 80/100
- Offerta economica max punti 20/100

## CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Il Progetto tecnico dovrà essere caratterizzato da concretezza ed adeguatezza rispetto alla tipicità del servizio, alle funzioni richieste con particolare riferimento alla tipologia degli utenti e al contesto territoriale in cui si sviluppa secondo i seguenti criteri:

N°	Criteri di valutazione	Max punti
1	Organizzazione del servizio, delle attività e degli interventi. Completezza dell'esposizione progettuale e sua coerenza rispetto alle finalità e agli obiettivi del servizio (giornata e settimana tipo, gestione entrata/uscita). Particolare attenzione dovrà essere posta alla descrizione delle attività che consentiranno di mantenere il distanziamento sociale.	12 punti
2	Individuazione e dettaglio di almeno un'uscita per ciascun Comune interessato al servizio - in base a quanto definito nel disciplinare - all'interno del Comune medesimo per sviluppare la conoscenza artistica/geografica/storica/produttiva del territorio per il target d'età	9 punti
3	Descrizione delle finalità e delle metodologie gestionali utilizzate per favorire la socializzazione dei minori in generale e dei minori disabili in particolare	8 punti
4	Modalità di raccordo con le famiglie e comunicazione con le medesime	3 punti
5	Procedure adottate per fronteggiare situazioni di criticità	3 punti
6	Strumenti utilizzati per la rilevazione degli interessi dei destinatari e della soddisfazione dei fruitori (minori e famiglie)	5 punti
7	Strumenti e procedure inerenti la documentazione dell'attività svolta nel suo complesso, la verifica del progetto e la redazione di un report annuale di valutazione dei risultati raggiunti	5 punti
8	Curriculum dei coordinatori delle Estate Ragazzi da cui emerga oltre a quanto richiesto nel capitolato la comprovata esperienza - in base alle attuali manifestazioni di interesse dei Comuni i coordinatori dovranno essere almeno tre	12 punti
9	Qualità del piano di formazione per l'equipe degli operatori addetti allo svolgimento del progetto (minimo 20 ore prima dell'avvio)	9 punti
10	Modalità di gestione e supervisione dell'equipe	2 punti
11	Documentate conoscenze delle risorse istituzionali, aggregative, associative del territorio, in particolare dei Comuni che hanno fatto richiesta del Servizio di Estate Ragazzi così come da capitolato, e loro modalità di coinvolgimento nell'Estate Ragazzi 2020. Particolare rilievo verrà data all'integrazione con progetti già attivi sul territorio.	12 punti
	<b>TOTALE</b>	<b>80 PUNTI</b>

A ciascuno criterio è attribuito dalla Commissione in modo collegiale un coefficiente variabile da zero ad uno.

A tal fine si precisa il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione:

COEFFICIENTE	VALUTAZIONE
0.0	Assente
0.1	Completamente negativo
0.2	Negativo

0.3	Gravemente insufficiente
0.4	Insufficiente
0.5	Appena sufficiente
0.6	Sufficiente
0.7	Discreto
0.8	Buono
0.9	Ottimo
1	Eccellente

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 56 per il punteggio tecnico complessivo di 80 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

#### **METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare**:

$$C_i = P_{max}/P_a$$

dove:

**C<sub>i</sub>** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

**P<sub>a</sub>** = prezzo complessivo offerto dal concorrente *i*-esimo preso in esame;

**P<sub>max</sub>** = prezzo complessivo più conveniente.

#### **METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

**P<sub>i</sub>** = punteggio concorrente *i*;

**C<sub>ai</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

**C<sub>bi</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

**C<sub>ni</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

**P<sub>a</sub>** = peso criterio di valutazione *a*;

**P<sub>b</sub>** = peso criterio di valutazione *b*;

.....

**P<sub>n</sub>** = peso criterio di valutazione *n*.

#### **IA riparametrazione.**

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

### **II^ riparametrazione**

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

## **16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

La gara verrà svolta interamente tramite il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) mediante l'utilizzo dello strumento MePa.

Le date di svolgimento della gara verranno indicate ai concorrenti tramite comunicazione effettuata sul summenzionato portale.

## **17. APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La procedura di aggiudicazione sarà aperta dalle operazioni di esame della documentazione amministrativa, durante le quali il RUP procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate: la tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica ed Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime;
- b) successivamente il RUP provvederà, attraverso il Sistema, ad accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata e procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né al RUP, né alla Commissione di gara, né ai concorrenti, né a terzi.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Il RUP, quindi, procederà, in seduta riservata, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 11;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **18. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai

commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## 19. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, prima dello svolgimento della seduta pubblica di apertura dell'offerta economica, i concorrenti saranno informati, mediante apposita comunicazione a mezzo posta del MePa, dei punteggi attribuiti dalla Commissione alle singole offerte tecniche, nonché delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

In una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura dell'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 14.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 20.

Trovano applicazione i commi 3 e 6 dell'art. 97 del codice in merito alla verifica delle offerte anormalmente basse.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e/o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## 20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 10, lettera b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

All'atto del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La polizza prestata dovrà recare espressamente la clausola di validità sino ad espressa dichiarazione liberatoria da parte della Stazione Appaltante.

Considerata l'urgenza dell'attivazione del Servizio l'Unione avrà facoltà di ordinare l'esecuzione anticipata del contratto alla ditta aggiudicataria, che dovrà dare immediatamente corso alla stessa rendendosi disponibile a iniziare il servizio a seguito dell'approvazione della proposta di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto. In caso di mancata efficacia del contratto, la ditta avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi già espletati, valutati secondo il prezzo riportato nell'offerta.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara/lettera di invito, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo anche ai sensi dell'art. 1337 e 1338 del c.c.

## **21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cuneo, rimanendo espressamente esclusa la commissione in arbitri.

## **22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Ceva, 10.06.2020

IL R.U.P.  
(Dr.ssa Greta Giuria)